DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2013

relativa alla conformità dei tassi unitari del 2014 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013

[notificata con il numero C(2013) 7095]

(2013/631/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») ([1]), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione ([2]) istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione ([4]).

(2) La decisione 2011/121/UE ([5]), fissa gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione europea, compreso un obiettivo di efficienza economica, per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014. Con lettere del 19 luglio 2012 e del 17 dicembre 2012 la Commissione ha informato gli Stati membri che i loro piani e obiettivi prestazionali rivisti sono conformi e garantiscono un contributo adeguato agli obiettivi prestazionali adottati a livello dell'Unione europea. Gli obiettivi di efficienza economica sono espressi in termini di tassi unitari determinati.

(3) L'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 prevede che la Commissione valuti i tassi unitari del 2014 per le zone di tariffazione presentati dagli Stati membri alla Commissione entro il 1º giugno 2013, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. Tale valutazione è volta a verificare la conformità dei tassi unitari del 2014 al regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013.

(4) La Commissione ha effettuato la sua valutazione per i tassi unitari del 2014 per le zone di tariffazione con il sostegno dell'organo di valutazione delle prestazioni e dell'Ufficio centrale delle tariffe di rotta di Eurocontrol e utilizzando i dati e le informazioni supplementari fornite dagli Stati membri entro il giugno 2013. La valutazione ha anche tenuto conto delle spiegazioni fornite e delle correzioni effettuate prima della riunione di consultazione svoltasi il 26 giugno 2013, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 nonché della successiva corrispondenza fra la Commissione e la Danimarca, l'Estonia, l'Irlanda, la Spagna, la Francia, l'Italia, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, la Romania, la Svezia e il Regno Unito.

(5) La Danimarca, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi e la Romania hanno proposto di compensare, parzialmente o interamente, gli adeguamenti previsti nell'ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 al fine di ridurre o mantenere un certo livello del tasso unitario nell'interesse degli utenti dello spazio aereo. Pertanto, è opportuno che tali importi non siano recuperati negli anni successivi.

(6) La Commissione osserva che la Spagna intende applicare una disposizione transitoria in conformità all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1191/2010 della Commissione ([6]). La Commissione ha verificato le informazioni fornite dalla Spagna a tale proposito e concorda sul fatto che essa rispetta le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1191/2010 e può decidere di esentare dall'articolo 11 *bis*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1794/2006 ([7]) della Commissione i costi determinati dei fornitori di servizi di navigazione aerea. Pertanto è

([1]) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.
([2]) Regolamento di esecuzione n. 391/2013 (UE) della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31).
([3]) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (regolamento quadro)(GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).
([5]) Decisione 2011/121/UE della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante fissazione degli obiettivi prestazionali e delle soglie di allarme a livello dell'Unione europea per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014 (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 16).
([6]) Regolamento (UE) n. 1191/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1794/2006 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 333 del 17.12.2010, pag. 6).
([7]) Regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 341 del 7.12.2006, pag. 3).

necessario che il dispositivo di ripartizione del rischio di traffico, con la sua ripartizione di 30/70 delle entrate o delle mancate entrate derivanti da una differenza tra unità di servizi effettive e previste tra i fornitori di servizi di navigazione aerea e gli utenti dello spazio aereo, si applichi già a partire dallo 0 % anziché dal 2 %. In linea con l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1191/2010 e la riduzione del tasso unitario deciso dalla Spagna per l'anno 2012, l'esenzione è limitata alla ripartizione del rischio di traffico in relazione alle entrate di tale anno. La Spagna intende ripartire il riporto risultante negli anni successivi a decorrere dal 2015.

(7) L'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 prevede che la Commissione informi gli Stati membri in questione se i tassi unitari rispettano i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(8) È opportuno che la notifica che i tassi unitari per le zone tariffarie sono in conformità con i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 lasci impregiudicato l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I tassi unitari del 2014 per le zone tariffarie che figurano nell'allegato della presente decisione sono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013.

Articolo 2

La notifica che i tassi unitari per le zone tariffarie sono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 lascia impregiudicato l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2013

Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente

ALLEGATO

Zona tariffaria	Tassi unitari di rotta per il 2014 in valuta nazionale [1] (codice ISO)
Belgio e Lussemburgo	72,04 EUR
Bulgaria	73,50 BGN
Repubblica ceca	1 198,16 CZK
Danimarca	537,56 DKK
Germania	77,32 EUR
Estonia	23,97 EUR
Irlanda	30,62 EUR
Grecia	34,53 EUR
Spagna continentale	71,69 EUR
Spagna (Isole Canarie)	58,36 EUR
Francia	65,77 EUR
Italia	78,83 EUR
Cipro	38,41 EUR
Lettonia	19,99 LVL
Lituania	162,08 LTL
Ungheria	13 190,76 HUF
Malta	27,61 EUR
Paesi Bassi	66,47 EUR
Austria	73,39 EUR
Polonia	148,89 PLN
Portogallo — Lisbona	38,74 EUR
Romania	168,83 RON
Slovenia	67,46 EUR
Slovacchia	60,04 EUR
Finlandia	52,06 EUR
Svezia	638,85 SEK
Regno Unito	70,46 GBP

[1] I suddetti tassi unitari non comprendono il tasso unitario amministrativo di cui all'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 e applicabile agli Stati aderenti all'accordo multilaterale Eurocontrol relativo alle tariffe di rotta.